

## CONTRATTO DI FORNITURA

TRA

**FERROVIENORD S.p.A.** ..... (Committente)

E

..... (Fornitore)

### Art. 1 - OGGETTO

Il presente contratto ha per oggetto la fornitura da ..... a Ferrovienord di n. 8 convogli ferroviari nuovi, bidirezionali, ad un piano, a trazione termica, per servizi regionali, omologati per l'esercizio sulla rete RFI e autorizzati per l'esercizio sulla rete Ferrovienord, del tipo offerto in gara dal fornitore qui contraente, con opzione di acquisto di ulteriori 16 convogli.

Il Committente si riserva la facoltà di acquistare tutta o parte della scorta tecnica e dei ricambi proposti, alle condizioni economiche offerte in gara.

Come indicato nel disciplinare di gara, appartiene all'oggetto del contratto anche la fornitura di attrezzature speciali, sistemi e software di diagnostica necessari per la manutenzione, nonché del materiale documentario (in lingua italiana) necessario per consentire la corretta utilizzazione, gestione, istruzione e manutenzione dei convogli e dei loro componenti ed i corsi di istruzione per il corretto uso e manutenzione dei convogli, da tenersi presso sedi ubicate sulla rete Ferrovienord.

Il fornitore si impegna anche a fornire per 15 anni dal completamento della fornitura i ricambi, come previsto all'art. 16.

### Art. 2 - DESCRIZIONE

Ciascuno dei convogli avrà la consistenza e la composizione risultante dall'Offerta Tecnica presentata in gara.

### Art. 3 - PREZZO

Il prezzo totale della fornitura è di Euro ..... (IVA esclusa), di cui Euro 250.000,00 quali oneri per la sicurezza.

Il prezzo di ciascun convoglio è di Euro .....(IVA esclusa).

Tale prezzo è fermo e immutabile per tutti i convogli, compresi quelli oggetto di opzione, salvo per questi ultimi la nuova determinazione secondo le previsioni del successivo art. 21.

### Art. 4 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO

La fatturazione del prezzo avverrà con le seguenti modalità:

- 5% del prezzo totale della fornitura alla consegna del Piano di gestione della Fornitura (PgF) e del Piano della Qualità (PdQ);
- 5% del prezzo totale della fornitura alla consegna del materiale documentario

- di cui all'art. 12 lett. A) e all'art. 13;
- 20% del prezzo di ciascun convoglio al collaudo delle casse complete di verniciatura di ogni convoglio;
  - 10% del prezzo di ciascun convoglio al collaudo dei carrelli (completi di montaggio di eventuali motori) di ogni convoglio;
  - 10% del prezzo di ciascun convoglio al collaudo dei motori di ogni convoglio;
  - 20% del prezzo di ciascun convoglio al collaudo dell'equipaggiamento di trazione completo di regolazione e delle apparecchiature per servizi ausiliari di ogni convoglio;
  - 10% del prezzo di ciascun convoglio al collaudo di ogni convoglio completo ai sensi dell'art. 12, lett. B);
  - 10% del prezzo di ciascun convoglio alla consegna di ogni convoglio ai sensi dell'art. 17;
  - 10% del prezzo di ciascun convoglio alla immissione in servizio di ogni convoglio ai sensi dell'art. 12 lett. D)

Il Fornitore dovrà tenere una specifica contabilità relativa alla commessa onde consentire il controllo del suo avanzamento.

Gli stati di avanzamento verranno compilati mensilmente dal Fornitore ricomprendendovi tutto il materiale sopra descritto collaudato e/o constatato nel periodo di riferimento.

Entro 15 giorni dall'invio dei SAL, il Committente comunicherà l'autorizzazione all'emissione delle fatture che saranno liquidate mediante bonifico bancario a 90 giorni fine mese data fattura.

Il Fornitore dichiara che ciascun bonifico dovrà essere effettuato secondo le seguenti coordinate bancarie (da riprodurre su ogni fattura) :

.....

(Nell'ipotesi di RTI o consorzio ordinario la fatturazione potrà essere effettuata separatamente da ciascun componente per la parte di sua spettanza, previa specifica dichiarazione della Mandataria, e la fattura dovrà contenere le coordinate per il bonifico).

Il materiale fatturato a seguito degli stati avanzamento lavori come sopra individuati diventerà di proprietà del Committente. Per il medesimo materiale il Fornitore assumerà le responsabilità del depositario, sino alla consegna provvisoria di ciascun convoglio.

#### **Art. 5 - TERMINI DI CONSEGNA – PENALI**

Il Fornitore si impegna a consegnare i convogli secondo il piano delle consegne offerto in gara.

Ogni settimana di ritardo, esclusa la prima, nel completamento delle consegne relative agli 8 convogli comporterà l'applicazione di una penale di importo pari allo 0,25% del prezzo totale della fornitura così come definito all'art. 3.

Il Committente si riserva di compensare l'importo delle penali con il credito del Fornitore ovvero di escutere la fideiussione all'uopo prestata.

L'importo complessivo delle penali non potrà comunque superare il 10% dell'importo totale della fornitura.

Ai fini del presente articolo, la consegna è quella disciplinata dall'art. 17.

#### **Art. 6 - COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E ACCETTAZIONE**

Il collaudo tecnico-amministrativo e l'accettazione definitiva di ciascun convoglio presuppongono la sua omologazione per l'impiego sulla rete RFI e per l'esercizio sulla rete FERROVIENORD ed il compimento di tutte le eventuali operazioni di modifica, sostituzione o adattamento necessarie per rendere il convoglio conforme agli standard normativi e alla qualità promesse in offerta.

Tale "collaudo e accettazione definitiva" sarà eseguito, ai sensi del 5° e 6° comma dell'art. 5 del DPR 11.7.80 n. 753, secondo quanto indicato nella circolare DGMCTC n. 201, DC V n. 20/83 del 16.9.83, p. VI e sue eventuali integrazioni e modifiche

Esso avverrà entro 6 mesi dal compimento del termine per la rilevazione delle RAM di cui all'articolo che segue.

#### **Art. 7- RILEVAZIONE "RAM" (Affidabilità, Disponibilità, Manutenibilità) ED EVENTUALE DEPREZZAMENTO.**

A partire dal mese successivo a quello della immissione in esercizio dell'ultimo degli 8 convogli della fornitura, e per un periodo di 24 mesi, saranno rilevati, sull'insieme della flotta costituente la fornitura, i dati utili a verificare il rispetto degli indici RAM offerti in gara dal Fornitore.

Se tali indici non risulteranno rispettati, si procederà ad una ulteriore rilevazione di dodici mesi, trascorsi i quali si verificheranno definitivamente i risultati RAM calcolando, ove ne ricorrano gli estremi, il deprezzamento della fornitura secondo quanto qui di seguito specificato e si formulerà richiesta di rimborso al Fornitore mediante invio di lettera raccomandata. In mancanza di pagamento entro il termine assegnato (non inferiore a 15 giorni) potrà essere escussa la fidejussione.

Durante tutto il periodo di rilevazione delle RAM, il Fornitore è tenuto ad eseguire a propria cura e spese la manutenzione correttiva, intesa come la manutenzione finalizzata a rimuovere i guasti e introdurre le eventuali modifiche necessarie per sopperire ai difetti della fornitura. Pertanto, il Fornitore è tenuto ad organizzare e mantenere un presidio di assistenza tecnica con proprio personale presso il deposito indicato da FERROVIENORD.

##### **7.A - DEPREZZAMENTO PER AFFIDABILITA'**

30.000 Euro per ogni convoglio e per ogni punto di scostamento, arrotondato all'intero più prossimo, dell'indice *alfa* rilevato rispetto all'indice *alfa* offerto

##### **7.B DEPREZZAMENTO PER DISPONIBILITA'**

30.000 Euro per ogni convoglio e per ogni punto di scostamento, arrotondato all'intero più prossimo, dell'indice *delta* rilevato rispetto all'indice *delta* offerto.

Il riscontro del dato di disponibilità verrà verificato alle ore 18 di ogni giorno solare per tutto il periodo di rilievo degli indici RAM.

##### **7.C - DEPREZZAMENTO PER MANUTENIBILITA'.**

10% del maggior onere complessivo che il Committente dovrà sostenere per la manutenzione di tutti i convogli e per 20 anni, considerando una percorrenza di 150.000 km. all'anno per convoglio rapportato alla differenza tra l'indice *mu*,

riferito a 1.000 km. di percorrenza, effettivamente raggiunto e quello offerto.

In ogni caso l'importo totale del deprezzamento complessivo non potrà superare la somma corrispondente al 10% del valore totale della fornitura.

#### **Art. 8 - GARANZIE ECONOMICHE**

Il Fornitore, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, rilascia una cauzione per un importo pari al 10% del corrispettivo contrattuale, sotto forma di fideiussione bancaria /polizza assicurativa, rilasciata da ....., agenzia di ....., a prima richiesta, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ogni eccezione rimossa ed operatività entro 15 giorni a semplice richiesta del Committente.

La cauzione garantisce l'adempimento delle obbligazioni contrattuali, compreso il rispetto dei termini di consegna, nonché la qualità complessiva della fornitura e l'eventuale deprezzamento. In caso di escussione prima del termine, previsto per la sua riconsegna, la fidejussione dovrà essere reintegrata nel termine di 15 giorni.

#### **Art. 9 - TEMPI DI INIZIO DELLA COMMESSA**

L'inizio della Commessa coincide con la sottoscrizione del presente contratto

#### **Art. 10 - SVILUPPO DELLA COMMESSA E CONTROLLO**

La commessa dovrà essere sviluppata secondo il Piano di gestione della Fornitura (PgF) ed il Piano della Qualità (PdQ) di cui alla norma UNI EN ISO 9001:2000 che dovranno essere consegnati entro e non oltre 60 giorni dall'inizio della commessa come definito all'art. 9 che precede.

Durante tutto lo sviluppo della commessa il Committente potrà effettuare controlli a mezzo di propri incaricati saltuariamente o permanentemente inviati presso il Fornitore.

A tale personale sarà garantita l'accessibilità alle officine e la possibilità di interloquire con maestranze e sub-fornitori, nel rispetto dei reciproci ruoli e nei limiti di strumentalità dei controlli, che non debbono interferire negativamente con la lavorazione.

Anche rappresentanti del Ministero dei Trasporti e della Regione Lombardia avranno diritto di prendere visione, in qualsiasi momento, dello stato dei lavori e di eseguire eventuali controlli e verifiche.

#### **Art. 11 – VARIANTI**

Il Committente si riserva di proporre al Fornitore eventuali varianti da apportare a parti del convoglio a modifica dei progetti esecutivi, indipendentemente dalla fase raggiunta dalla lavorazione e dal fatto che altri convogli nella versione originaria siano già stati consegnati.

Le varianti dovranno essere accettate dal Fornitore con apposito verbale sottoscritto dalle Parti nel quale, oltre alla descrizione esatta ed esauriente della variante, dovrà essere obbligatoriamente esplicitato:

- l'eventuale slittamento del termine di consegna di quello specifico convoglio e di quelli successivi;
- il tempo necessario per introdurre la variante (se del caso) nei convogli già consegnati, con specificazione delle modalità operative;
- il prezzo concordato, risultante dalla somma algebrica di maggiori e minori oneri connessi alla variante e specificamente calcolati per i convogli ancora

in lavorazione e, se del caso, per l'introduzione della variante nei convogli già consegnati .

Non costituisce variante la modifica resa necessaria per ovviare a difetti o per mantenere gli standard qualitativi promessi.

## **Art. 12 – PROGETTO, COLLAUDI, OMOLOGAZIONE e IMMISSIONE IN SERVIZIO**

A) Il Fornitore dovrà consegnare alla Committente la seguente documentazione:

- il progetto esecutivo in tempo utile per essere sottoposto all'approvazione del Ministero competente ai sensi della Circolare D.G. M.C.T.C. n. 201 – D.C. n. 20/83.

- il progetto costruttivo completo di distinta base del treno nel suo complesso e di tutti gli apparati e componenti, al fine di consentire la gestione di tutte le attività sia in fase di collaudo sia in sede di manutenzione programmata e correttiva per la durata della vita tecnica dei convogli. Tale documentazione dovrà essere presentata in tempo utile ai fini delle attività di collaudo dei componenti ed in ogni caso completata tre mesi prima della consegna ed accettazione provvisoria del primo treno ai sensi dell'art. 17.

- quanto richiamato nella norma EN50155 cap. 5 relativamente agli apparati elettronici di segnale sia per quanto riguarda l'hardware che il software nonché la documentazione che illustri nel dettaglio l'aspetto funzionale con evidenza del traffico dati sulle reti di comunicazione.

I documenti di cui sopra devono essere redatti in lingua italiana.

B) I collaudi, anche in corso d'opera, dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto di quanto prescritto dai regolamenti e dalle disposizioni ministeriali, ed in particolare di quanto disposto dalla circolare DGMCTC n. 201 DC, V° n. 20/83 del 16.9.83 per le costruzioni oggetto della fornitura.

In particolare i collaudi dei componenti o assiemi di cui all'allegato 5 della predetta circolare dovranno essere eseguiti alla presenza dei competenti organi ministeriali, nonché del Fornitore e del Committente ed eseguiti in conformità alle prescrizioni della circolare stessa, secondo un piano di collaudi preventivamente definito ed approvato dai competenti organi ministeriali.

L'effettuazione del collaudo è subordinata alla presentazione da parte del Fornitore del progetto costruttivo.

Nella fase di produzione delle parti del convoglio, potranno essere richieste le prove per verificare le rispondenze della costruzione agli elaborati di calcolo ed ai disegni già sottoposti all'approvazione ministeriale.

I controlli e collaudi provvisori avranno lo scopo di accertare, sia durante la lavorazione sia nella fase finale, l'esatta osservanza a buona regola d'arte delle norme e delle prescrizioni regolanti la fornitura.

A montaggio ultimato sarà eseguito, presso le Officine del Fornitore, un collaudo del convoglio completo.

C) Il Fornitore dovrà ottenere l'omologazione per l'utilizzo del materiale rotabile sulla rete RFI che ammetta la sagoma e la massa assiale indicati nel Disciplinare di gara e fornire alla Committente tutta la documentazione secondo le procedure RFI ai fini dell'immatricolazione del convoglio. L'ottenimento di tale omologazione è condizione essenziale della fornitura, sicchè l'accertamento

della sua impossibilità è causa di risoluzione del contratto con addebito al Fornitore.

L'omologazione del convoglio per l'esercizio sulla rete RFI è condizione vincolante per la consegna di cui all'art. 17.

D) Le visite e prove per l'immissione in servizio del convoglio completo, di cui al p. II-C) della già citata circolare DGMCTC n. 201, saranno eseguite al termine di una percorrenza di 5.000 Km, con esito giudicato favorevole dal Committente e comunque entro 3 mesi dalla data del verbale di consegna e di accettazione provvisoria di cui all'art. 17, purchè il Committente sia stato messo in condizione di presentare in tempo utile tutta la documentazione richiesta dai competenti organi ministeriali.

In caso di interruzione della percorrenza o del periodo di cui sopra per cause imputabili al Fornitore, tale percorrenza o tale periodo potranno, per decisione del Committente, essere iniziati nuovamente.

A conclusione con esito positivo dei collaudi per l'immissione in servizio verrà redatto dal Committente con i competenti organi ministeriali il relativo "verbale di immissione in servizio".

Tutte le prove e verifiche necessarie per i collaudi e le certificazioni di omologazione dovranno essere eseguite con mezzi, a cura e spese del Fornitore.

#### **Art. 13 - MATERIALE DOCUMENTARIO - USO E CONDOTTA DEL CONVOGLIO - MANUTENZIONE.**

Almeno tre mesi prima della consegna e accettazione provvisoria del primo convoglio (art. 17), dovrà essere consegnato il materiale documentario necessario per la condotta e la manutenzione corrente, programmata e correttiva del convoglio, il tutto in lingua italiana.

Detto materiale documentario dovrà comprendere almeno i sottoelencati documenti:

- manuali di uso e condotta in condizioni normali e di degrado funzionale;
- manuali di manutenzione corrente, programmata e correttiva;
- piano di manutenzione e relative schede di manutenzione. Il piano di manutenzione dovrà contenere : schema delle scadenze chilometriche, descrizione delle attività per le diverse tipologie di intervento, attrezzature, ore uomo necessarie e previsione del fermo macchina;
- cataloghi ricambi

Per quanto concerne il software di tutti gli apparati elettronici di bordo, dovrà essere garantito al Committente l'accesso ai sorgenti del software per le esigenze di gestione della flotta e per la durata della vita tecnica dei convogli .

#### **Art. 14 - ISTRUZIONE DEL PERSONALE**

Il Fornitore deve organizzare e fornire l'istruzione al personale.

La tempistica dei corsi e la loro efficacia deve essere correlata con la necessità di adibire il personale istruito alla condotta e manutenzione dei convogli di mano in mano consegnati.

In caso di ritardo nello sviluppo dei corsi di istruzione, il Committente si riserva di non accettare la consegna dei convogli fino a quando non risulti formato il personale nel numero previsto dal piano di formazione e comunque in stretta relazione funzionale con le necessità operative.

La mancata accettazione in consegna dei convogli per i sopra esposti motivi comporta comunque l'applicazione delle penali per ritardata consegna.

#### **Art. 15 - ATTREZZATURE SPECIALI**

Il Committente deve essere dotato, in coerenza con il piano di manutenzione e senza ulteriori oneri economici, di tutte le attrezzature speciali necessarie a livello manutentivo e tali da garantire gli standard richiesti di affidabilità, disponibilità e manutenibilità, nonché idonei sistemi diagnostici di terra degli apparati più importanti da utilizzare in ambito manutentivo per coadiuvare i sistemi diagnostici residenti sul convoglio.

Tutti i convogli, già all'atto della consegna, dovranno essere dotati di normali attrezzi di corredo.

#### **Art. 16 - RICAMBI e diritto d'uso e riproduzione dei particolari costruttivi .**

Il Committente, oltre alla sostituzione di parti del convoglio con ricambi acquistati dal Fornitore ai prezzi offerti in gara, potrà liberamente sostituire tutte le parti con altre acquistate o realizzate da terzi in quanto il Fornitore, per quanto di sua competenza, lo consente preventivamente.

Il Committente potrà altresì utilizzare e riprodurre i particolari costruttivi del convoglio non coperti da brevetto in favore del Fornitore o di terzi.

A tal fine l'elenco dei particolari coperti da brevetto o privativa industriale è allegato al presente contratto.

#### **Art. 17 - CONSEGNA (Modalità, costi) - Acquisto proprietà**

I primi 2 convogli, collaudati ed omologati ai sensi dell'art. 12 lett. B) e C), devono essere consegnati "franco su rotaia" presso il deposito FERROVIENORD di Novate Milanese (MI), i successivi 6 convogli, collaudati ed omologati ai sensi dell'art. 12 lett. B) e C), devono essere consegnati "franco su rotaia" presso il deposito FERROVIENORD di Iseo (BS), assumendosi il Fornitore ogni onere e spesa connessi al trasferimento al punto di consegna.

Della consegna viene redatto verbale di consegna e accettazione provvisoria che, sottoscritto dalle parti, costituisce il titolo per la determinazione dei termini di consegna e per il trasferimento della proprietà dell'intero convoglio, sostituendo e comprendendo gli acquisti parziali conseguenti agli stati avanzamento lavori.

#### **Art. 18 - GARANZIE TECNICHE**

Il Fornitore garantisce l'esecuzione a regola d'arte di ciascun convoglio e di tutti i suoi componenti e la mancanza di vizi o difetti dalla data della consegna di ciascun convoglio e per tutto il periodo di rilevazione degli indici RAM (24 mesi, eventualmente estendibili a 36 mesi secondo quanto indicato all'art.7).

Per le parti qui di seguito specificate la garanzia ha la seguente durata a partire dalla data di immissione in servizio dell'ultimo rotabile:

- 48 mesi per le sale montate, le boccole a rulli ed i dischi freno;
- 60 mesi per le verniciature e le pellicole antigraffiti;
- 60 mesi per l'isolamento termoacustico delle pareti, dell'imperiale e del pavimento;
- 10 anni per la corrosione perforante di parti strutturali e lamierature.

Nel periodo di garanzia gli interventi di manutenzione correttiva come pure le

spese di sostituzione di parti avariate ovvero di modifica di parti affette da vizi di funzionamento sono a totale carico del Fornitore che dovrà intervenire entro il termine di 24 ore dalla segnalazione. Ritardi nell'intervento o nell'esecuzione della riparazione comporteranno l'addebito risarcitorio per la indisponibilità del rotabile di 2.000 Euro per giorno e per convoglio. Ciò indipendentemente dall'eventuale deprezzamento così come regolato all'art.7.

La denuncia dei vizi può avvenire entro il termine di 90 giorni dalla scoperta, in espressa deroga ai termini previsti nel codice civile.

Della riconsegna del rotabile riparato verrà redatto apposito verbale in contraddittorio tra le parti.

Resta inteso che il Committente, per interventi di ripristino urgente della funzionalità del convoglio e previa informazione del Fornitore, potrà provvedere direttamente alle riparazioni addebitandone il costo al Fornitore.

#### **Art. 19 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO NECESSITA' DI PREVIA AUTORIZZAZIONE DELLE SUB-FORNITURE**

E' fatto divieto al Fornitore di cedere in tutto o in parte il presente contratto senza il consenso scritto del Committente.

Il Fornitore ha l'obbligo di comunicare al Committente le sub-forniture, rimanendo comunque solidalmente responsabile col sub-fornitore per eventuali difetti o ritardi.

#### **Art. 20 – OPZIONE PER FORNITURA DI ALTRI CONVOGLI**

Al Committente è riconosciuto un diritto di opzione per l'acquisto di ulteriori 16 convogli.

L'opzione deve essere esercitata per atto scritto che deve essere inoltrato al Fornitore con modalità che ne assicurino la ricezione entro i termini previsti.

L'opzione può essere esercitata con differenti modalità e conseguenze:

- a) entro il termine di consegna del quarto convoglio della fornitura principale;
- b) successivamente a tale termine, ma entro due anni dalla consegna dell'ultimo dei convogli della fornitura principale.

A) Se l'opzione viene esercitata entro il termine di cui al punto "a" varranno le seguenti condizioni e modalità:

A1) – Non sarà necessaria accettazione da parte del Fornitore, salvo che l'esercizio dell'opzione si accompagni alla richiesta di variazione di qualche condizione contrattuale. In tal caso, sarà necessario il consenso del Fornitore in mancanza del quale l'opzione si intende esercitata alle condizioni generali del presente contratto ad eccezione delle ipotesi in cui il Committente abbia espressamente comunicato che la mancata accettazione delle nuove condizioni determina la caducazione dell'opzione;

A2) – salvo quanto previsto al punto che precede, la fornitura dei convogli oggetto di opzione avverrà alle medesime condizioni della fornitura principale e le consegne dei convogli opzionati saranno coerenti con quelle dei convogli di cui alla fornitura principale ad esse consecutive senza soluzione di continuità;

A3) - il prezzo base dei singoli convogli opzionati sarà identico a quello della fornitura principale, ma ad esso si applicherà la revisione-prezzi come disciplinata all'articolo che segue;

A4) - il Fornitore dovrà aggiornare le garanzie prestate, sia relativamente ai loro termini di scadenza, sia con riguardo agli importi garantiti;

A5) - i convogli opzionati formeranno parte integrante della fornitura

complessiva che si riterrà completata al collaudo definitivo dell'ultimo dei convogli opzionati;

A6) - nel caso disciplinato al punto che precede, i termini, che originariamente non tenevano conto dell'opzione, si intendono estesi a comprendere l'oggetto dell'opzione;

A7) - anche i corsi di aggiornamento del personale dovranno essere aggiornati per tener conto delle ulteriori necessità connesse con l'esercizio dell'opzione;

A8) - l'opzione può essere parziale, cioè essere esercitata per un numero di convogli inferiore a sedici. In tale ipotesi, il Committente conserva il diritto di opzionare, in tutto o in parte, i convogli rimanenti entro il termine di consegna del penultimo dei convogli opzionati.

B) Se l'opzione viene esercitata successivamente al termine di cui al punto "a", ma entro il termine di cui al punto "b", varranno le seguenti regole e modalità:

B1) - Le parti negozieranno i termini di consegna dei convogli opzionati, ferme tutte le altre modalità;

B2) - L'opzione potrà essere parziale, nel qual caso le parti concorderanno l'eventuale possibilità di opzionare in un secondo momento l'acquisto di ulteriori convogli, disciplinandone le modalità;

B3) - il prezzo dei singoli convogli opzionati sarà identico a quello della fornitura principale, salva l'applicazione della revisione-prezzi come previsto al successivo articolo 21;

B4) - il Fornitore dovrà rilasciare garanzie economiche equivalenti a quelle previste per la fornitura principale, ma strutturate sul prezzo revisionato e sui termini di consegna pattuiti;

B5) - sarà sottoscritta un'appendice al presente contratto contenente: da un lato, la riconferma delle condizioni generali di fornitura e, dall'altro, i prezzi, i termini e l'ammontare delle garanzie.

#### **Art. 21 – PREZZO IN CASO DI OPZIONE**

In caso di esercizio dell'opzione, il prezzo dei convogli opzionati sarà determinato aggiungendo al prezzo iniziale come offerto in gara, l'intervenuta variazione del costo della vita di operai ed impiegati come calcolata dall'ISTAT tra la data di sottoscrizione del presente contratto e quella dell'esercizio dell'opzione.

Il pagamento del prezzo di ciascun convoglio opzionato e dell'intera fornitura avverrà come previsto all'art. 4 che precede.

#### **Art. 22 - FORO COMPETENTE**

Per ogni controversia relativa al presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Milano.

#### **Art. 23 - ONERI FISCALI E DI STIPULAZIONE**

Le spese di stipulazione del contratto e quelle per la sua registrazione sono a carico del Fornitore.

#### **Art. 24 - NORMA DI RINVIO**

Costituiscono parte integrante del presente contratto :

1. il disciplinare di gara;
2. il bando di gara;
3. l'offerta tecnica e quella economica;

4. l'elenco dei particolari coperti da brevetto o privativa industriale.  
Qualora disposizioni contenute in tali documenti fossero in contrasto con il contenuto del presente contratto, quest'ultimo prevarrà. Qualora il contrasto fosse all'interno dei documenti sopra elencati, la prevalenza dell'uno sull'altro seguirà l'ordine in cui sono qui elencati.

Milano, .....

Il Committente

Il Fornitore

Ai sensi dell'art. 1341 cod. civ. si approvano espressa mente i seguenti articoli:

Art. 5 – Termini di consegna – Penali

Art. 7 – Rilevazione RAM ed eventuale deprezzamento

Art. 12 – Collaudi e omologazione: possibile causa di risoluzione

Art. 18 – Garanzie tecniche

Art. 22 – Foro Competente

Il Fornitore